

ACCORDO COLLETTIVO
per la disciplina del rapporto
di agenzia e rappresentanza commerciale
fra i Consorzi Agrari ed i loro agenti
con o senza deposito
30 luglio 1986

L'anno millenovecentoottantasei, il giorno trenta del mese di luglio, in Bologna,

tra

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI, in rappresentanza dei Consorzi Agrari Provinciali, Interprovinciali e Regionali, nelle persone del suo Presidente Comm. Avv. Renato Codicè e dei suoi membri: Dott. Antonio Benedetti, Cav. Ferruccio Borgogno, Cav. Vittorio Del Monte, Sig. Giovanni De Poli, Cav. Guglielmo Maccali, Rag. Giuseppe Panella, Dott. Giovanni Polito, P.a. Eugenio Pucci, Comm. Adelino Rossi, Dott. Duccio Tadini Buoninsegni, assistiti dal Dott. Ruggero Mura;

e

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AGENTI E RAPPRESENTANTI DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI ED INTERPROVINCIALI (A.N.S.A.C.A.P.) nelle persone del suo Presidente Cav. Santino Minarelli e dei sigg.ri P.a: Giovanni Balestrieri, Sig. Carmelo Scibona, Rag. Luigi Tebaldi, componenti la commissione sindacale, assistiti dai consulenti Avv. Mauro Castagnetti e Sig. Paolo Zangarini

tenuto conto della peculiare natura dei Consorzi Agrari, la cui attività è disciplinata dal D.Leg. 7 maggio 1948 n. 1235 ratificato con legge 17 aprile 1956 n. 561, e dei loro scopi quali cooperative istituite per contribuire all'incremento e miglioramento della produzione agricola, nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori,

si è stipulato

il presente Accordo Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale tra i Consorzi Agrari ed i loro agenti e rappresentanti con o senza deposito.

ARTICOLO 1

Il presente accordo regola i rapporti fra i Consorzi Agrari provinciali, interprovinciali e regionali (che verranno, nel presente accordo, indicati come "CONSORZI"), ed i loro agenti e/o rappresentanti con o senza deposito (che verranno nel presente accordo indicati come "AGENTI").

Agli effetti di esso, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti,

- a) è **agente di commercio** chi è incaricato stabilmente da un Consorzio di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
- b) è **rappresentante di commercio** chi è incaricato stabilmente da un Consorzio di concludere affari in una determinata zona;
- c) è **rappresentante con deposito** chi è anche incaricato stabilmente di custodire le merci ed i prodotti di un Consorzio per la consegna ai clienti di una determinata zona, in esecuzione degli affari da lui conclusi.

ARTICOLO 2

L'agente deve informare la propria attività a quello spirito di collaborazione che deriva dai particolari scopi delegati dalla legge ai Consorzi stessi, e, quindi dalla particolare presenza di tali Enti a fianco dei produttori agricoli e delle loro organizzazioni.

L'agente esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nella osservanza delle istruzioni impartite dal Consorzio preponente, ai sensi dell'art. 1746 c.c., senza vincoli di dipendenza e di orari. L'agente ha facoltà di esercitare altro commercio, industria o professione, purché non in concorrenza con l'attività del Consorzio.

Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività suddette, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.

All'agente potranno essere affidati incarichi connessi alle gestioni di ammasso od altre attività, anche assicurative, esercitate dal Consorzio. In tal caso l'attribuzione degli incarichi costituirà oggetto di particolari intese al di fuori del presente accordo.

Gli agenti ed i Consorzi sono tenuti all'osservanza della legge n. 204 del 3 maggio 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3

Le norme del presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso.

Il contratto a tempo determinato non potrà avere durata superiore ad un anno, e, in caso di continuazione dopo la scadenza del termine, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato fin dall'inizio.

Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 (sei) mesi, il Consorzio comunicherà all'agente, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

L'incarico di agenzia o di rappresentanza, si intende conferito in esclusiva di zona (art. 1743 c.c.).

Quando non sia diversamente pattuito per iscritto, l'agente ha l'obbligo di esercitare la sua attività solo per il Consorzio preponente. L'agente che svolge l'attività anche per altre ditte, non potrà in ogni caso trattare prodotti di ditte che siano concorrenti del Consorzio.

Il Consorzio ha la facoltà, previe intese fra le parti, di valersi contemporaneamente nella stessa zona, per settori merceologici specifici, di più agenti senza deposito.

All'atto del conferimento dell'incarico all'agente, debbono essere precisati per iscritto, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, nonché la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.

L'eventuale periodo di prova, pattuito in forma scritta, non potrà superare la durata di mesi 4 (quattro). Trascorso tale termine, l'incarico si intenderà conferito a tempo indeterminato.

Le variazioni di zona o di provvigioni possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente da darsi almeno due mesi prima (o quattro mesi prima per gli agenti impegnati ad esercitare l'attività esclusivamente per il Consorzio), salvo diverso accordo fra le parti.

Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, il preavviso della variazione non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.

Qualora l'agente comunichi, entro 30 (trenta) giorni, di non accettare le variazioni previste, la comunicazione del Consorzio costituirà preavviso di risoluzione del rapporto.

ARTICOLO 5

Le vendite dovranno essere di regola effettuate per contanti, con pagamento all'atto della consegna delle merci, ai prezzi stabiliti dal Consorzio. L'agente dovrà emettere regolari bollette o scontrini fiscali, attenendosi alle modalità stabilite dal Consorzio.

Per le vendite a credito l'agente dovrà osservare le norme che gli saranno all'uopo impartite dal Consorzio.

In caso di violazione da parte dell'agente delle norme di cui al comma precedente e di successiva insolvenza degli acquirenti, la perdita del credito comporterà la refusione totale dei danni subiti dal Consorzio.

L'agente incaricato di effettuare e ricevere pagamenti per le operazioni compiute è anche autorizzato ad incassare l'importo delle fatture scadute, ed a rilasciare quietanze, con l'obbligo di attenersi, sia per gli incassi, sia per i versamenti, alle particolari istruzioni emanate al riguardo dallo stesso Consorzio.

Il conferimento dell'incarico continuativo di riscuotere per conto del Consorzio, comporta per quest'ultimo l'obbligo di stabilire, separatamente dalle altre competenze, una provvigione d'incasso, da calcolarsi sulle somme effettivamente incassate. Detto obbligo non sussiste per il caso in cui l'agente svolga la sola attività di recupero degli insoluti.

Il Consorzio potrà provvedere all'assicurazione contro la rapina ed il furto per le somme in contanti derivanti dagli incassi effettuati. Comunque l'agente non risponderà delle perdite causate da rapine o furti, sempreché si sia attenuto alle istruzioni date dal Consorzio di cui al precedente quarto comma ed abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia.

ARTICOLO 6

Il Consorzio è tenuto a fornire all'agente le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d'ordine.

E' fatto obbligo all'agente:

a) di far risultare espressamente in tutti gli affari trattati per conto del Consorzio, la sua veste di agente o rappresentante che agisce in nome e per conto del Consorzio, titolare degli affari stessi;

b) di svolgere la necessaria propaganda al fine di incrementare nella zona di sua competenza le vendite delle merci trattate dal Consorzio;

c) di tenere informato il Consorzio circa la posizione economica e finanziaria della clientela, comunicando le notizie in suo possesso;

d) di dare la sua collaborazione per ogni attività del Consorzio ed in particolare per l'approvvigionamento, reperimento, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli.

ARTICOLO 7

L'agente è compensato a provvigione, determinata in misura percentuale sugli affari andati a buon fine.

Per le vendite di merci disciplinate da prezzi CIP, la provvigione potrà essere determinata in misura percentuale sul compenso stabilito dal CIP per la distribuzione al dettaglio.

Per le vendite di cereali affidate all'agente, i compensi verranno determinati di volta in volta.

L'agente che tratta in esclusiva di zona gli affari del Consorzio ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dal Consorzio stesso senza il suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato conferitogli.

E' consentita al Consorzio la facoltà di non riconoscere provvigioni per gli affari conclusi direttamente e senza l'intervento dell'agente per determinati acquirenti e per determinate merci, così come è consentita la facoltà di predeterminare una riduzione delle provvigioni per le vendite effettuate o a condizioni speciali o a singoli o ad enti che istituzionalmente rivendano le merci o le assegnino ai propri soci.

Le condizioni e le facoltà di cui ai commi precedenti dovranno risultare in modo specifico nella lettera di incarico, o da successive intese fra le parti.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese connesse all'esercizio dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente accordo, salvo patto contrario.

ARTICOLO 8

Salvo diverse esplicite intese fra le parti, il Consorzio curerà la liquidazione delle provvigioni e degli altri compensi alla fine di ogni trimestre.

I criteri per il conteggio delle provvigioni saranno stabiliti d'accordo fra le parti. In ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concessi dal Consorzio per condizioni di pagamento.

Nel caso che l'esecuzione dell'affare si effettui per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sulle singole consegne, regolarmente pagate.

Entro trenta giorni dalla scadenza di ogni trimestre, o del diverso termine concordato fra le parti, il Consorzio invierà all'agente il conto provvigioni ed accrediterà il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle norme fiscali.

In caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dal Consorzio sia inferiore all'importo della provvigione relativa alla quota soluta, il Consorzio verserà all'agente la differenza.

In caso di cessazione o risoluzione del rapporto di agenzia, l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari proposti o conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati ed eseguiti dal Consorzio anche dopo tale data, salvo l'obbligo per l'agente di prestare, a richiesta del Consorzio, l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.

Ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine si intendono accettate qualora entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle proposte stesse, il Consorzio non abbia comunicato il rifiuto dell'ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine.

Se per consuetudine il Consorzio non spedisce le fatture per il tramite dell'agente, esso deve, almeno alla fine di ogni mese, fornire all'agente le copie delle fatture inviate direttamente agli acquirenti, o altra documentazione idonea.

Sulle provvigioni maturate l'agente ha diritto ad anticipi pari al 70% del suo credito per tale titolo. Resta fermo che l'agente non ha diritto ad anticipi ove sia debitore del Consorzio per altri titoli.

ARTICOLO 9

Quando sia determinato, per iscritto, a titolo di penale, uno "star del credere" a carico dell'agente per insolvenza totale o parziale da parte del compratore, fatto salvo quanto previsto al 3° comma dell'art. 5, esso non potrà superare il triplo della provvigione, né essere comunque superiore al 15% della perdita subita dal Consorzio. Non sono soggette allo "star del credere" le spese, comprese quelle legali, sostenute per il recupero del credito, né le somme che sarebbero spettate all'agente a titolo di provvigione qualora l'affare fosse andato a buon fine.

Ove il Consorzio recuperi in tutto od in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell'importo dello "star del credere" conteggiato sulla perdita anzidetta.

Tuttavia, ove l'ammontare dell'importo dello "star del credere" a carico dell'agente, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, l'eccedenza non sarà a carico dell'agente. In tal caso, se il Consorzio intende risolvere il rapporto, sarà esonerato dall'obbligo del preavviso.

ARTICOLO 10

In caso di malattia o infortunio dell'agente che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia, a richiesta di una delle parti, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di 6 (sei) mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio e pertanto per tale periodo il Consorzio non potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

Al Consorzio è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza, o di dare ad altri l'incarico di esercitarlo, il titolare del mandato di agenzia ammalato od infortunato deve consentire, nel corso del predetto periodo, che il Consorzio, o chi da questo ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell'organizzazione dell'agenzia, senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo patto contrario fra le parti.

ARTICOLO 11

A favore degli agenti che operano in forma individuale per i casi di infortunio o di malattia spedita, il Consorzio provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, o alla adozione di forme equivalenti, atte a garantire all'agente il seguente trattamento, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dall'E.N.A.S.A.R.C.O. con la propria assicurazione:

- a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale non inferiore a L. 30.000.000;
- b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale non inferiore a L. 30.000.000. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di invalidità inferiore all'80%, in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL, ed a partire dal 6%;
- c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia o infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera non inferiore a L. 30.000, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 gg. per anno assicurativo.

Il predetto trattamento varrà anche per gli agenti che svolgano la loro attività in forma di società di persone, con ripartizione pro-capite delle prestazioni fra i soci. In tale caso i massimali di cui sopra sono maggiorati del 50%. A questo fine la società agente è tenuta a comunicare al Consorzio i nomi dei soci, nonché tutte le successive variazioni.

ARTICOLO 12

L'agente con deposito deve provvedere all'organizzazione dei magazzini di deposito e di vendita messi a disposizione dal Consorzio, curando la manutenzione degli arredi e delle attrezzature di servizio appartenenti al Consorzio, che rimborserà le spese autorizzate.

Egli prende in consegna le merci, inviate dal Consorzio o da terzi per conto del Consorzio, e ne risponde quale depositario, secondo le disposizioni di legge: Con il solo fatto

dell'accettazione in consegna egli è responsabile delle merci, senza eccezione alcuna, salvi soltanto i casi di forza maggiore e di comprovati cali naturali.

L'agente dovrà curare pertanto la buona conservazione delle merci, con particolare attenzione per l'immagazzinamento e la custodia dei prodotti deperibili, infiammabili o comunque pericolosi, per i quali dovrà anche attenersi strettamente alle disposizioni dei Pubblici Organi preposti al controllo.

Sarà cura del Consorzio informare l'agente delle disposizioni che intervengono in materia.

In caso di avarie o cali riscontrati all'arrivo, l'agente dovrà apporre riserva scritta sulla bolla di consegna e dovrà darne comunicazione alla sede del Consorzio entro ventiquattro ore, procurando la regolare documentazione atta a consentire la rivalsa nei confronti del mittente o del vettore.

Il Consorzio provvederà a sue spese all'assicurazione contro tutti i rischi cui possono essere soggette le merci, le macchine e quanto altro di sua proprietà esistente nei locali dell'agenzia e comunque derivanti dall'attività ivi esercitata, anche per la responsabilità nei confronti di terzi.

ARTICOLO 13

L'agente deve assoggettarsi alle verifiche contabili di cassa e di magazzino che il Consorzio può effettuare in ogni momento, senza preavviso, ma comunque alla presenza dell'agente stesso, o di suo incaricato, a mezzo dei propri amministratori, sindaci o dirigenti, nonché di persone espressamente delegate.

Per ogni mancanza che venisse rilevata, l'agente sarà obbligato al reintegro in danaro, e sarà emessa a suo carico la relativa nota di addebito. Per quanto riguarda le merci, l'addebito avverrà ai prezzi del vigente listino di vendita del Consorzio. Ciò senza pregiudizio di ogni ulteriore azione del Consorzio, anche in sede penale, nei casi di accertata responsabilità dell'agente.

E' fatto obbligo all'agente di conoscere le norme legislative e regolamentari che hanno riferimento alla sua attività ed alle merci e prodotti da lui trattati, sia nel campo commerciale (disposizioni in materia sanitaria, sulla repressione frodi, sulla detenzione e commercio di particolari prodotti, ecc.), sia nel campo tributario e fiscale, sia in tema di prevenzione infortuni nei confronti dei propri dipendenti o di terzi, sollevando quindi il Consorzio da qualsiasi responsabilità che dovesse essere all'Ente formalmente attribuita per violazioni commesse da esso agente.

ARTICOLO 14

Le merci che saranno inviate a cura e spese del Consorzio, verranno prese in regolare carico con apposita bolletta emessa dall'agente. Su tale documento dovranno essere indicati tutti gli estremi (provenienza, mezzi di trasporto, qualità e quantità, ecc.), necessari al Consorzio per l'identificazione della partita.

Le merci in arrivo dovranno essere prese in carico per la quantità spedita.

Per eventuali ammanchi, dispersioni, furti, rotture o danneggiamenti subiti dalle merci - da segnalare al Consorzio come previsto nel quinto comma dell'art. 12 - il Consorzio autorizzerà l'agente allo scarico previo regolare verbale.

Trascorsi inutilmente otto giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ammanco o dei difetti o dei vizi, l'agente si intenderà, comunque, autorizzato allo scarico.

ARTICOLO 15

Il Consorzio si riserva il diritto di ritirare o destinare ad altra rappresentanza merci esistenti in deposito presso l'agente, senza obbligo di corrispondere a questo alcun compenso per dette merci, ma con l'obbligo di rimborsargli le eventuali spese vive da lui sostenute per scarico, ricarico e spedizione.

ARTICOLO 16

Le spese sotto elencate, relative alla gestione del deposito sono a carico del Consorzio:

a) registri, stampati, moduli di qualsiasi genere occorrenti per la movimentazione delle merci;

b) energia elettrica, nei limiti del normale consumo;

c) trasporto delle merci in entrata franco deposito della rappresentanza;

d) rimontaggio macchine e prove autorizzate;

e) assicurazione contro i rischi di incendio e furto delle merci e quant'altro previsto all'ultimo comma dell'art. 12;

Per le spese di facchinaggio per il deposito in entrata ed in uscita delle merci e per il trasporto a domicilio delle stesse, varranno gli accordi fra le parti.

Restano a carico dell'agente, quale depositario delle merci, tutte le spese connesse alla loro custodia ed alla loro conservazione.

ARTICOLO 17

A garanzia della perfetta osservanza delle obbligazioni assunte con la gestione del deposito, l'agente potrà essere chiamato a fornire garanzie, anche fidejussorie, a copertura dei rischi connessi con l'espletamento dell'incarico.

Il Consorzio potrà, in alternativa, richiedere all'agente la stipulazione, a sue spese, di una polizza di fedeltà presso una società di assicurazione gradita al Consorzio nei termini e per il valore che saranno precisati nella lettera di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 18

Qualora l'agente con deposito occupi un appartamento di proprietà del Consorzio, in caso di risoluzione del rapporto di agenzia, il relativo contratto di locazione o di comodato si intenderà risolto di diritto, senza che occorra disdetta alcuna né pronuncia di Giudice.

L'agente dovrà riconsegnare al Consorzio l'appartamento libero da persone e cose entro la data di scadenza del preavviso.

In caso di risoluzione immediata del contratto, l'appartamento dovrà essere riconsegnato, comunque, entro tre mesi.

ARTICOLO 19

In caso di risoluzione da parte del Consorzio di un rapporto a tempo indeterminato, dovrà essere dato all'agente un preavviso di:

- quattro mesi qualora la durata del rapporto non superi i cinque anni compiuti;
- cinque mesi qualora la durata del rapporto superi i cinque anni, ma non gli otto anni compiuti.
- sei mesi, qualora la durata del rapporto sia superiore ad otto anni compiuti.

Per gli agenti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per il Consorzio, i termini di preavviso di cui sopra sono aumentati di un mese.

Ove il Consorzio preferisca esonerare senz'altro l'agente dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente (1 gennaio - 31 dicembre), per quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente, oppure una somma proporzionalmente ridotta, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

Ad analoghi obblighi è tenuto l'agente nei confronti del Consorzio, in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente. In tal caso, peraltro, il preavviso sarà di cinque mesi o di quattro mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività esclusivamente per il Consorzio.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, purché notifichi la rinuncia entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese, fatta eccezione per le spese relative alla gestione del deposito.

ARTICOLO 20

All'agente, a norma dell'art. 1751 c.c., spetta un'indennità per lo scioglimento del contratto.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'indennità di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato è stabilita nelle misure percentuali sottoprecisate, da calcolarsi sull'ammontare annuo delle provvigioni:

ALIQUOTE	AGENTI NON VINCOLATI AD ATTIVITÀ' ESCLUSIVA PER IL CONSORZIO	AGENTI VINCOLATI AD OPERARE ESCLUSIVAMENTE PER IL CONSORZIO
4%	fino a L. 6.000.000	fino a L. 12.000.000
2%	da L. 6.000.001 a L. 9.000.000	da L.12.000.001 a L.18.000.000
1%	oltre L. 9.000.001	oltre L.18.000.001

Per il periodo di attività antecedente alla data predetta, il trattamento di fine rapporto resta quello individualmente accantonato per ciascun agente sulla base dei contratti individuali precedentemente stipulati.

Dell'indennità per la risoluzione del rapporto, nelle misure sopra stabilite, verrà versata all'E.N.A.S.A.R.C.O. soltanto la quota prevista nell'Accordo Economico Collettivo del 30 giugno 1938.

Dalla indennità di cui al presente articolo deve detrarsi quanto l'agente abbia diritto di ottenere per effetto di eventuali atti di previdenza volontariamente compiuti dal Consorzio.

In caso di morte dell'agente, l'indennità è dovuta agli eredi, a norma dell'art. 1751 – IV c. del codice civile.

ARTICOLO 21

Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa del Consorzio per fatto non imputabile all'agente, sarà corrisposta, direttamente dal Consorzio, in aggiunta all'indennità per la risoluzione del rapporto di cui al precedente articolo 20, ed a compensazione di quegli oneri che si presumono non più recuperabili sostenuti per il potenziamento organizzativo dell'agenzia una indennità suppletiva nella misura del 2,50% dell'ammontare globale delle provvigioni liquidate a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo,

L'indennità suppletiva sarà altresì corrisposta - sempreché il rapporto sia in atto da almeno un anno - in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia E.N.A.S.A.R.C.O., nonché in caso di decesso. In quest'ultimo caso l'indennità predetta verrà corrisposta agli eredi.

Qualora il Consorzio non corrisponda l'indennità suppletiva per fatto imputabile all'agente, ne dovrà dare motivazione nella lettera di risoluzione del contratto.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva, saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o di concorso spese, fatta eccezione per le spese relative alla gestione del deposito.

ARTICOLO 22

Il Consorzio ha l'obbligo di iscrivere i propri agenti all'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) entro tre mesi dall'inizio del rapporto.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consorzio invierà all'agente un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza E.N.A.S.A.R.C.O. e di quelle accantonate per l'indennità risoluzione rapporto di competenza dell'anno precedente.

ARTICOLO 23

Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente.

ARTICOLO 24

In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973 n. 533, le parti stipulanti, convenendo sulla importanza ed utilità degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di ridurre l'area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla conciliazione in sede sindacale, con la costituzione di Commissioni paritetiche.

Pertanto:

1. nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento, sia all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, le parti possono concordemente adire, per il tentativo di componimento della controversia, una Commissione Paritetica di conciliazione. La Commissione di conciliazione sarà composta da due membri in rappresentanza del Consorzio e da due membri in rappresentanza dell'agente, designati di volta in volta dalle parti stipulanti il presente accordo.
2. La Commissione espletterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti.
3. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l'accordo intervenuto non è impugnabile giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 411, 3° comma c.p.c., e 2113, 4° comma c.c., così come risultano sostituiti dagli artt. 1 e 6 della legge 11 agosto 1973 n.533.
4. Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l'Autorità Giudiziaria.
5. In ogni caso trovano applicazione le norme di cui agli artt. 411, ultimo comma, e 412 c.p.c., così come risultano sostituiti dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione Paritetica di conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.

ARTICOLO 25

Le disposizioni del presente accordo relative all'indennità di scioglimento del rapporto, ed alla previdenza, sono correlative e non sono cumulabili con altro trattamento.

ARTICOLO 26

Il presente accordo entra in vigore il 1 GENNAIO 1987 e scadrà il 31 DICEMBRE 1990.

Ove non venga disdetto da una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

In caso di disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.

NORMA TRANSITORIA **Per la prima applicazione del presente accordo**

I contratti individuali esistenti verranno uniformati al presente accordo, che avrà comunque effetto dal 1-1-1987.

I contratti individuali verranno riformulati tenendo conto dell'esistenza di condizioni individuali più favorevoli agli agenti per un eventuale contemperamento con i benefici derivanti dal presente accordo. Tale contemperamento non potrà riguardare le provvigioni ed i rimborsi spese.

NOTA A VERBALE

Entro il 31-12-1986 il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari comunicherà all'A.N.S.A.C.A.P. l'elenco dei Consorzi Agrari cui si applicherà il presente accordo.

Entro lo stesso termine, l'A.N.S.A.C.A.P. comunicherà l'elenco degli iscritti ai sindacati ad essa aderenti.

**COMITATO NAZIONALE
SINDACALE
DEI CONSORZI AGRARI**

**A.N.S.A.C.A.P.
ASSOC. NAZ. SINDACATI
AGENTI E RAPPRESENTANTI
DEI CONSORZI AGRARI**